



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PERLASCA"

Via Poletti 65 - 44122 Ferrara

C.F. 93076230387

Tel. 0532-765789 - 0532761984 – Fax. 0532-976873 – e-mail: feic81200q@istruzione.it

Estratto dalla Circolare 150, Prot. 1755, del 16 aprile 2012.

OGGETTO: Limiti alle assenze che possono pregiudicare il superamento dell'anno scolastico

Si ricorda che ai sensi dell'**art. 11 comma 1** (Valutazione, scrutini ed esami) del **Dgs 19 febbraio 2004, n. 59** (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53), **ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite.**

Si ricorda altresì che la disposizione in oggetto è stata ribadita dall'**art. 2 commi 2 e 10** (Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione) del **DPR 22 giugno 2009, n.122** (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169), che così recita: **...L'ammissione o la non ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio conclusivo dell'anno scolastico, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, e' deliberata secondo le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge ...Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validita' dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilita' di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilita' di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.**

Si ricorda infine che, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa sopra menzionata, il Collegio dei Docenti, in data 29 ottobre 2012, ha approvato all'unanimità le **"motivate deroghe in casi eccezionali"** al limite dei **"tre quarti dell'orario annuale personalizzato"**, in presenza delle quali si potrà comunque procedere alla valutazione disciplinare e del comportamento, nei seguenti casi:

- 1. le assenze sono state necessitate da impedimenti oggettivi e gravi (ricoveri ospedalieri e malattie); tali impedimenti sono stati puntualmente documentati e le assenze sono state regolarmente giustificate;**
- 2. le assenze non hanno impedito il sostanziale raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici previsti, anche in forza dell'impegno a recuperare dimostrato dall'alunno/a;**

- 3. le assenze, per le quali si consente la deroga, di cui ai punti 1) e 2), hanno determinato comunque una frequenza delle lezioni di almeno il 65% dell'orario annuale personalizzato, considerato in ogni caso limite invalicabile.**

Fanno eccezione a suddette regole i casi di assenza come ricoveri, malattie, psicosi scolastica, gravidanza precoce e altro per i quali, su richiesta della famiglia, si siano attuati progetti ad hoc, come la scuola ospedaliera e l'insegnamento domiciliare o, quando rifiutato, l'insegnamento parentale su progetto dell'USR.

Ferrara, 16 aprile 2013

Il Dirigente Scolastico
STEFANO GARGIONI